COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

(Città Metropolitana di Bologna)

*****

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE _____

TRA

- Il **COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**, con sede a Casalecchio di Reno (Bo) in via dei Mille n. 9, C.F. 01135570370 e P.I. 00534551205, che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o "Amministrazione comunale", rappresentato nel presente atto - in virtù del provvedimento sindacale di nomina prot. n. _____ - da _____, Dirigente Area Servizi alla Persona, domiciliata per la carica presso la sede comunale;

E

- L'**ASSOCIAZIONE _____**, in qualità di soggetto attuatore della presente convenzione, iscritta al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, al numero _____ con atto n. _____ del _____, C.F. _____, con sede in via _____ a _____, di seguito denominata "Associazione" e qui rappresentata dal Legale rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione stessa;

PREMESSO

- Che il Comune di Casalecchio di Reno è proprietario dell'immobile denominato Centro Sociale _____, sito a Casalecchio di Reno in via _____;

- Che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 19.12.2019, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2019 - 2024. Approvazione nota di aggiornamento per il triennio 2020 – 2022" ed in particolare la Missione 06, Programma 0602, Obiettivo operativo 8, prevedeva un ripensamento delle forme tradizionali di gestione dei centri sociali per arrivare a nuovi modelli gestionali dei centri secondo le diverse

specificità degli stessi;

- Che con deliberazione di Giunta n. 157/2019 si dava conseguentemente avvio al "Progetto di trasformazione dei Centri sociali" a seguito del quale veniva intrapreso un percorso di incontri, osservazioni e rilevazioni relativamente ai sette centri sociali di Casalecchio che dava esito nella mappatura degli stessi, conservata agli atti e presentata alla Giunta comunale nella seduta del 3 marzo 2020;

- Che il "Regolamento per la concessione di benefici economici, patrocini e spazi a soggetti pubblici e privati", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26/02/2015, all'art. 16 stabilisce che il Comune, al fine di ottemperare al principio di sussidiarietà, possa avviare con soggetti pubblici e privati, modalità di coprogettazione che prevedano una partnership tra Comune e soggetto terzo fin dalla fase progettuale;

- Che la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 30/3/2021, avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la gestione dei centri sociali di Casalecchio di Reno. Approvazione", definisce le linee d'indirizzo per l'affidamento dei sette centri sociali di Casalecchio di Reno stabilendo di procedere, mediante istruttoria pubblica e conseguente co-progettazione, all'assegnazione a soggetti del Terzo Settore, fissando contestualmente gli obiettivi della gestione, e definendo altresì il valore della concessione che dovrà essere restituito alla comunità sotto la forma di interventi di miglioria della struttura, e prevedendo infine che la durata della concessione è definita in mesi 60 (sessanta) con possibilità di rinnovo a seguito di istruttoria;

- Che, sulla base di tali indirizzi e ai sensi degli artt. 55 e 71 del D. Lgs. 117/2017, con determinazione n. ____/2021 è stato approvato l'"Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la gestione dei sette centri sociali di Casalecchio di Reno", prevedendo quale risorsa messa a disposizione dal Comune in esito al percorso di co-progettazione per la realizzazione degli interventi, l'assegnazione in comodato d'uso gratuito degli immobili dei centri e degli spazi e strutture esterne, specificati nelle relative planimetrie allegate all'Avviso medesimo, e la concessione in gestione delle eventuali aree sportive se presenti, ai sensi delle "Norme per l'utilizzo degli spazi sportivi all'aperto ad accesso libero" approvate con deliberazione di Giunta comunale n.25 del 05/04/2011.

- Che il rapporto istituito dalla presente convenzione è regolato ai sensi degli artt. 11 e 12 della L. 241/1990;

- Che con determinazione dirigenziale n. ____/2021 prendendo atto degli esiti del succitato Avviso, è stata individuata l'Associazione _____ quale soggetto attuatore con cui condurre la fase di co-progettazione dando contestualmente avvio alla stessa;

- Che è stata dunque condotta tra i responsabili dell'Associazione, i referenti dell'eventuale partenariato e i tecnici dei servizi comunali competenti la co-progettazione, il cui esito è rappresentato dall'allegata **Guida all'uso del centro** nella quale sono riportati gli obiettivi e le modalità della programmazione che il centro realizza, il partenariato coinvolto, i relativi accordi ed il modello di gestione attuato, gli elementi della sostenibilità economica comprensivi delle eventuali quote di compartecipazione alle spese per gli utilizzatori terzi degli spazi, il Piano degli interventi di riqualificazione e miglioria previsti ed il Piano di conduzione della struttura;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione del rapporto di collaborazione instaurato fra le parti a seguito di istruttoria pubblica e finalizzato alla co-progettazione e gestione del centro sociale _____.

La convenzione ha durata di mesi 60 (sessanta) con scadenza _____ e potrà essere rinnovata per ulteriori mesi 60 (sessanta) qualora si verifichi la disponibilità delle parti firmatarie attraverso un ulteriore percorso di co-progettazione e valutazione dell'adeguatezza del modello gestionale che si concluda con l'adozione di appositi atti.

ARTICOLO 2 – RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALLE PARTI

Per realizzare gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, l'Amministrazione comunale mette a disposizione:

- l'immobile del Centro sociale _____, sito in via _____ di cui al mappale catastale _____Foglio_____; completo degli arredi e delle attrezzature di proprietà del Comune, l'area esterna pertinenziale, il tutto come indicato dalle planimetrie e mappe (allegato A,

perimetro rosso), parte integrante del presente atto in quanto beni strumentali alla co-progettazione come meglio dettagliato dal successivo art. 4 , tutto quanto sopra descritto viene concesso all'Associazione in comodato d'uso gratuito ai sensi dell'art. 1803 e ss. del Codice civile;

- *(Solo nei centri in cui è presente)* l'area sportiva limitrofa, evidenziata dalle planimetrie e mappe (allegato A perimetro giallo), che viene concessa in gestione all'Associazione ai sensi e con le modalità previste dalle "Norme per l'utilizzo degli spazi sportivi all'aperto ad accesso libero" approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 05/04/2011 come meglio dettagliato dal successivo art. 5.

L'Amministrazione comunale potrà inoltre destinare specifici contributi o altre forme di sostegno a progettualità eventualmente concordate, di volta in volta, tra le parti.

Per realizzare gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione mette a disposizione:

- le risorse umane, strumentali e finanziarie proprie o del partenariato instaurato, assumendosi gli oneri della conduzione come successivamente dettagliato all'art. 9 e dal Piano di conduzione della struttura contenuto nella **Guida all'uso del Centro**;

- gli investimenti per la realizzazione delle migliorie offerte in sede di assegnazione, per gli importi complessivi previsti dalla deliberazione di Giunta n. 38 del 30 marzo 2021, meglio dettagliate nel Piano degli interventi di riqualificazione e miglioria di cui all'art.6.

ARTICOLO 3 –GUIDA ALL'USO DEL CENTRO E MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

La **Guida all'uso del centro,** allegata alla presente convenzione, costituisce l'esito della co-progettazione tra l'Associazione e il Comune e riporta gli obiettivi e le attività della programmazione che il Centro realizza, l'eventuale partenariato coinvolto con i relativi accordi e il modello di gestione attuato, gli elementi della sostenibilità economica comprensivi delle eventuali quote di compartecipazione alle spese per gli utilizzatori terzi degli spazi, il Piano degli interventi di riqualificazione e miglioria previsti, sulla base dell'ammontare minimo stabilito dalla Deliberazione di Giunta n. 38 del 30 marzo 2021 ed il Piano di conduzione della struttura.

Coerentemente con gli obiettivi in essa riportati, l'Associazione si impegna a presentare la propria programmazione

di attività al Comune entro il 15 settembre di ogni anno per il periodo settembre – dicembre ed entro il 15 dicembre per il periodo gennaio - agosto. Il Comune concorre al raggiungimento degli obiettivi anche attraverso la promozione comunicativa delle attività del Centro.

Nella programmazione dovranno essere evidenziate le attività svolte in collaborazione con altri soggetti, sia nell'ambito dell'eventuale partenariato che al fuori di esso, dando evidenza della coerenza con gli obiettivi generali di gestione .

Su richiesta dell'Associazione e/o del Comune potranno avere luogo, nell'itinere della gestione, ulteriori momenti di co-progettazione tra i referenti e gli uffici del Servizio Casalecchio delle Culture, in particolare per dare impulso ad un ampliamento della collaborazione con altri soggetti del Terzo Settore.

La Guida all'uso del centro dovrà essere aggiornata qualora si verifichino:

- eventuali variazioni proposte alle modalità di utilizzo degli spazi;
- eventuali variazioni agli Accordi di partenariato, se presenti;
- eventuali variazioni al Piano degli interventi di riqualificazione e miglioria, previa valutazione di congruenza e adeguatezza da parte degli uffici comunali competenti;

ARTICOLO 4 – UTILIZZO E GESTIONE DELLA STRUTTURA

L'Associazione adibirà le aree concesse esclusivamente ad attività coerenti con le proprie finalità istituzionali e con quelle previste dalla presente convenzione e dalla **Guida all'uso del Centro** e vi potrà collocare la propria sede legale, analogamente agli altri soggetti componenti il partenariato.

L'Associazione non potrà in ogni caso adibire gli spazi assegnati, o parte di essi, a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, né installare apparecchi automatici, quali slotmachine, videolottery o simili e, in generale, apparecchi che abbiano come elemento preponderante il gioco caratterizzato dall'aleatorietà e possano indurre dipendenza. È inoltre vietato l'utilizzo del bene per attività o interventi che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o pratichino forme di discriminazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente gli spazi e le aree concessi in comodato e/o in

gestione, per necessità di pubblico interesse. Per questi utilizzi, l'Associazione garantisce l'apertura, la custodia e la chiusura della struttura e l'utilizzo della strumentazione mentre l'Amministrazione provvederà alla copertura degli eventuali costi vivi aggiuntivi.

L'Associazione non può sub-concedere a terzi le aree assegnate, ma può prevedere l'utilizzo di alcuni spazi a soggetti terzi, anche non componenti il partenariato, richiedendo una compartecipazione economica delle spese, per lo svolgimento di attività coerenti con la funzione sociale e ricreativa del centro.

L'Associazione è tenuta ad assumere direttamente i costi e gli oneri relativi al funzionamento della struttura garantendo:

- intestazione e pagamento delle utenze, dei costi di pulizia dei locali e delle spese di gestione in generale quali luce, acqua, riscaldamento, acqua, telefono e tassa sui rifiuti;
- manutenzione ordinaria degli impianti, degli arredi e attrezzature e dall'area esterna assegnata come da piantina allegata e come meglio descritto nella Guida all'uso del Centro;
- apertura al pubblico e custodia dei locali negli orari comunicati all'interno dei documenti di programmazione;
- programmazione, coordinamento e controllo del corretto utilizzo degli spazi da parte di gruppi formali e informali che svolgono attività anche sporadica presso il centro sociale;

Per "manutenzione ordinaria" si intendono quegli interventi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi non strutturali soggetti a usura, atti a conservare l'integrità e la funzionalità del bene senza che ne sia modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico, ai sensi del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Per quanto riguarda l'area esterna essa prevede gli interventi di ordinaria gestione delle pertinenze e del verde, quali spazzatura esterna, svuotamento dei cestini di pertinenza, sfalcio di eventuali superfici erbose, potatura di siepi basse.

Restano in ogni caso esclusi gli interventi sulle strutture dell'immobile, sugli impianti (ad eccezione delle normali operazioni di pulizia e revisione) e nelle aree esterne la manutenzione delle alberature, dell'illuminazione, delle recinzioni, degli scarichi fognari e dei manti stradali o pavimentati, di eventuali arredi urbani e/o attrezzature

anche ad uso ludico e sportivo che su di esso insistano.

L'Associazione dovrà custodire i beni affidati in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia e restituirli al Comune nelle medesime condizioni iniziali, salvo il normale deperimento d'uso. Al momento della consegna dell'immobile e delle attrezzature, verrà redatto un apposito verbale relativo allo stato di manutenzione degli stessi.

ARTICOLO 5 – UTILIZZO E GESTIONE DELLE AREE SPORTIVE LIMITROFE

Per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione l'Amministrazione comunale potrà prevedere per il centro sociale anche l'utilizzo delle aree esterne limitrofe aventi destinazione sportiva, ad uopo segnalate nelle planimetrie e mappe (allegato A, perimetro giallo).

Tale utilizzo avverrà con le modalità previste dalle "Norme per l'utilizzo degli spazi sportivi all'aperto ad accesso libero" approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 05/04/2011, in particolare l'Associazione potrà adibire tali aree allo svolgimento di proprie attività ludico-sportive, nel rispetto dei limiti consentiti dalle citate norme, ne coordinerà la programmazione e ne curerà il buono stato ed il pubblico accesso, in qualità di Gestore.

Sarà pertanto cura dell'Associazione provvedere all'eventuale chiusura ed apertura, alla custodia delle aree con relativa pulizia, alla cura del verde con eccezione delle alberature ed alla segnalazione della necessità di eventuali interventi da parte dell'Amministrazione, oltre alla copertura degli eventuali consumi energetici e/o idrici, salvo chiedere compartecipazione delle spese in caso di utilizzo da parte di utilizzatori terzi.

Tali aree non verranno concesse ad uso esclusivo dell'Associazione e pertanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di farne utilizzo gratuito, in accordo con il gestore.

In occasione di eventi e manifestazioni, l'Associazione dovrà richiedere le autorizzazioni previste dalla vigente normativa, in relazione alla tipologia di attività svolta.

ARTICOLO 6 –PIANO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORIA A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è tenuta a dare esecuzione entro la scadenza della convenzione, pena la revoca della stessa, al Piano degli interventi di riqualificazione e miglioria proposto nell'ambito della procedura di assegnazione e

incluso nella **Guida all'uso**.

Tali interventi potranno essere costituiti da migliorie e riqualificazioni della sede assegnata in comodato d'uso e/o delle aree verdi pertinenziali e potranno includere anche interventi programmati di manutenzione straordinaria dei quali l'Associazione si fa carico, assumendosi integralmente la responsabilità della corretta esecuzione dei lavori.

Gli interventi dovranno essere realizzati almeno fino a concorrenza effettiva della cifra indicata dalla deliberazione di Giunta n. 38 del 30 marzo 2021, riportata nella **Guida all'uso del Centro**.

Per la realizzazione di tali interventi dovrà essere richiesta idonea autorizzazione agli uffici tecnici competenti che includerà la valutazione di congruità dell'intervento ed il suo valore economico.

I costi effettivamente sostenuti per la realizzazione degli interventi dovranno trovare evidenza, attraverso opportuna documentazione finanziaria, in sede di rendicontazione agli uffici comunali competenti.

Il Piano degli interventi potrà subire modifiche durante il periodo di gestione a causa di sopraggiunte esigenze o ragioni di opportunità; tali modifiche dovranno essere concordate con il servizio co-progettante e successivamente essere autorizzati dagli uffici competenti.

Alla naturale scadenza del presente contratto, i locali saranno riconsegnati con tutte le migliorie apportate dagli assegnatari senza che nulla sia dovuto agli stessi a titolo di indennizzo o risarcimento.

ARTICOLO 7 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile e dell'area esterna, compresi la cura delle alberature, dell'illuminazione, delle recinzioni, dei manti stradali o pavimentati, dell'impianto fognario e degli arredi esterni e/o attrezzature anche ad uso ludico e sportivo delle aree che siano in qualsiasi forma assegnate ai centri sociali. Possono essere a carico dell'Associazione eventuali interventi di manutenzione straordinaria programmabili che vengano inseriti nel Piano degli interventi di riqualificazione e miglioria che dovranno essere realizzati con le modalità previste al precedente articolo 6.

Potranno, in via residuale e straordinaria, essere realizzati dall'Associazione anche interventi di manutenzione straordinaria non programmabili e non inseriti nel Piano degli interventi di riqualificazione e miglioria, qualora

sussistano ragioni d'urgenza, previo assenso scritto dell'Amministrazione comunale. Il costo di tali interventi potrà essere successivamente riconosciuto all'interno di una modifica del Piano, previa valutazione di congruità da parte degli uffici comunali competenti.

I lavori di manutenzione straordinaria non aventi carattere di urgenza ma necessari per il buon funzionamento della struttura, dovranno essere segnalati dal gestore al Comune, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. L'Amministrazione comunale comunicherà quali degli interventi richiesti intende realizzare e in quali tempi intende farlo.

ARTICOLO 8 – RENDICONTO DELLE ATTIVITÀ E DELLA GESTIONE

Entro un mese dall'approvazione del proprio bilancio consuntivo, l'Associazione è tenuta a presentare una relazione consuntiva riferita all'anno solare precedente. Il documento dovrà articolarsi in:

- relazione qualitativa delle attività svolte e della gestione della struttura, evidenziando le eventuali criticità riscontrate;
- consuntivo economico delle attività e della gestione che evidenzi anche gli interventi realizzati o lo stato di avanzamento degli sessi.

Il bilancio dovrà essere approvato nelle forme di legge ed in particolare ai sensi dell'art.13 del D.L.117/2017 e degli schemi di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 "Adozione della modulistica di bilancio degli Enti delTerzo Settore"

Tutti i documenti contabili correlati dovranno essere conservati presso il Centro sociale ed esibiti a richiesta per gli opportuni controlli degli enti preposti.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

È a carico dell'Associazione l'adempimento di tutti gli obblighi di legge necessari allo svolgimento delle attività all'interno dei locali concessi in uso.

L'Associazione si obbliga:

- alla conservazione, alla custodia, all'utilizzo dei locali concessi con la dovuta diligenza,

- al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria,

- al rispetto delle norme in materia di antincendio e a non svolgere attività soggette agli adempimenti procedurali di prevenzione incendi di cui al DPR 1 agosto 2011 n. 151,
- al rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ad effettuare tutti gli adempimenti inerenti l'attuazione del D.Lgs. 81/2008,
- a lasciare sempre sgombre le uscite di sicurezza e a prevedere, durante lo svolgimento delle attività, la corretta gestione di un'eventuale situazione di emergenza,
- alla corretta tenuta dei locali e alla loro pulizia,
- a non introdurre, negli spazi concessi, attrezzature e arredi non conformi alla normativa vigente e non dotati di certificazione CE,
- a coordinare e gestire le proprie attività nel rispetto delle norme vigenti e delle regole di convivenza civile e rispettando il decoro degli spazi urbani adiacenti,
- ad individuare un terzo responsabile per gli impianti di riscaldamento e raffrescamento, in relazione agli interventi di manutenzione ordinaria e a quelli previsti dalle normative vigenti,
- ad eseguire gli interventi previsti dal Piano di Conduzione della struttura, incluso nella **Guida all'Uso** del centro.

Eventuali danni alla struttura e alle strumentazioni messe a disposizione dal Comune, derivanti da un non corretto utilizzo, saranno a carico dell'Associazione.

L'Associazione si impegna a designare un proprio referente unico per le attività e la gestione del Centro Sociale e a comunicarne il nominativo e i recapiti all'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 10 – COPERTURE ASSICURATIVE – RESPONSABILITÀ

L'Associazione garantisce che, durante tutta la durata della convenzione, i propri collaboratori, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, saranno in possesso dei requisiti necessari, nonché delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti.

L'Associazione, in base a quanto sancito dalle norme di settore (D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.), si impegna a stipulare – qualora non già in essere - polizze a tutela dei propri volontari (soci e non) e collaboratori per

responsabilità civile verso terzi, nonché infortuni e malattie, per i rischi connessi allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione sia all'interno degli immobili oggetto della concessione che nelle aree sportive di cui all'art. 5, se presenti, anche attraverso le coperture assicurative previste dall'affiliazione ad Associazioni di secondo livello.

L'Associazione concessionaria esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti, soci, collaboratori che l'Associazione eventualmente dovesse assumere o per le prestazioni dei volontari.

Conseguentemente, l'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della stessa, suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, adeguate coperture assicurative, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a **€ 1.500.000,00** per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione, somministrazione, smercio di cibi, bevande, alimenti in genere;
- conduzione dei locali, beni immobili, spazi, aree, inclusi alberi anche di alto fusto ed aree verdi in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante e l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari), ivi compresa l'attività in essi svolta, nonché proprietà e/o utilizzo di beni, attrezzature, impianti o altro pertinente l'attività oggetto della presente; si intende inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per utilizzi quali convegni, riunioni, eventi e altri; conduzione dei locali, strutture, aree e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi in genere
- organizzazione di manifestazioni sportive, culturali o di altra natura;

- danni a beni in consegna e/o custodia;
- danni da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'Associazione o da essa detenuti;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Associazione, che partecipino all'attività oggetto della convenzione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'Associazione - che partecipino all'attività oggetto della convenzione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni dovuti a inquinamento accidentale.

B) **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO**): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Associazione si avvalga o altri a qualunque titolo presenti nel Centro), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a **€ 1.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00** per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

C) **Infortuni** a favore dei volontari (soci e non) e collaboratori dell'Associazione, che assicuri quantomeno i casi di morte, invalidità permanente diaria da ricovero da infortunio e malattia.

D) **Incendio e rischi accessori** per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in comodato e/o in uso a qualsiasi titolo dal Comune: i beni di proprietà del Comune o da esso comunque messi a disposizione per la presente concessione sono assicurati a cura del Comune stesso contro i rischi di incendio, fulmine,

esplosione, scoppio, e altri rischi accessori e il Comune si impegna nell'ambito di tale polizza ad attivare - qualora non già presente - una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) nei confronti dell'Associazione per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

L'Associazione a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di proprietà dell'Associazione stessa o da essa tenuti in uso, consegna o simili e si impegna a stipulare propria polizza incendio e rischi accessori per tali suoi beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (compresi amministratori, dipendenti e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi delle polizza stessa.

E) Nel caso in cui l'Associazione – nei modi previsti dalla presente convenzione, permetta a Terzi (Associazioni, Gruppi, Organizzazioni o altri) l'utilizzo dei beni oggetto della convenzione o affidi ad essi l'esercizio di attività, tali terzi saranno tenuti anch'essi alla stipulazione di idonea polizza di Responsabilità Civile che abbia caratteristiche e garanzie analoghe in relazione alle specifiche attività svolte.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano l'Associazione dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

Prima della sottoscrizione del contratto e ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'Associazione di produrre all'ufficio patrimonio del Comune di Casalecchio di Reno, idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto, suoi eventuali rinnovi e/o proroghe.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI E VERIFICHE

Il controllo della gestione e il suo svolgimento secondo i criteri della presente convenzione e della **Guida all'uso del Centro** è affidato al Dirigente dell'Area Servizi alla Persona o a personale appositamente delegato, che potrà

avere libero accesso ai locali in cui le attività si svolgono.

L'Amministrazione comunale dispone e attua, tra l'altro, i controlli necessari a verificare il corretto impiego da parte dell'Associazione delle risorse strumentali attribuite per lo svolgimento degli interventi e attività previsti.

L'Amministrazione e l'Associazione, anche su impulso degli eventuali partner di gestione, possono richiedere specifici momenti di verifica della gestione su temi, problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti ai contenuti dell'attività.

Nell'ambito del principio generale di cooperazione, l'Associazione ha la responsabilità di provvedere a segnalare per iscritto al Comune ogni problema sorto nell'espletamento delle attività, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici dell'attività prestata inerenti all'oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 12 – SPESE CONTRATTUALI

La presente convenzione è redatta in esenzione dall'imposta di bollo e sarà registrata presso il 1° Ufficio delle Entrate di Bologna con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 82 commi 4 e 5 e dell'art. 104 c. 1 del D. Lgs. 117/2017. Le spese sono a carico dell'Associazione.

ART. 13 – RECESSO E RISOLUZIONE

Il Comune può recedere dalla presente convenzione nel caso venga meno l'interesse pubblico alla sua prosecuzione o intervenga l'indisponibilità del bene concesso in comodato per cause non imputabili al concedente.

L'Associazione può recedere dalla presente convenzione in caso di impossibilità sopravvenuta a proseguire il rapporto convenzionale, non imputabile all'Associazione stessa.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla parte interessata, con comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, con almeno tre mesi di anticipo.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di risolvere la presente convenzione in qualunque momento, previa diffida scritta, inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, senza alcun genere

d'indennità per l'Associazione, qualora si fossero verificate gravi o ripetute irregolarità e negligenze da parte della stessa, durante lo svolgimento delle attività e la conduzione della struttura concessa.

Possono costituire, in particolare, causa di risoluzione le inadempienze agli obblighi previsti dalla presente convenzione, in particolare agli artt. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14.

ARTICOLO 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Associazione, i partner di gestione ed i loro soci, volontari e collaboratori sono tenuti, per quanto applicabile, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 09 marzo 2021 e pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.casalecchio.bo.it, nella sezione "Amministrazione trasparente".

ARTICOLO 15 – CAPACITÀ DI CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Associazione conferma quanto espressamente sottoscritto dal Legale rappresentante nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conservata agli atti, circa l'insussistenza di cause ostative, ai sensi di legge, a contrarre con la Pubblica amministrazione.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie conseguenti ed inerenti l'esecuzione del presente contratto, competente è il Foro di Bologna.

ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Associazione e gli eventuali altri componenti del partenariato di gestione dichiarano di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

PER IL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO:

_____

Dirigente Area Servizi alla Persona

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

- PER L'ASSOCIAZIONE:

_____

Legale rappresentante

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ELENCO ALLEGATI alla convenzione firmata (**non** allo schema di convenzione)

A. Planimetrie e mappe

B. Guida all'Uso del Centro